



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Revisore Unico

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2020

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Revisore Unico

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2020

Verbale n. 17 del 28/06/2021

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2021. Parere dell'Organo di Revisione.

Il Revisore Unico del Comune di Pitigliano, alle ore 18:00 del giorno 28/06/2021 inizia la verifica della documentazione ricevuta per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000.

In data odierna ha ricevuto dalla Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Antonella Corozza la richiesta per il rilascio del parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 81 avente ad oggetto: Approvazione tariffe TARI 2021, corredata dalla seguente documentazione:

- allegato prospetto tariffe;
- i pareri di regolarità tecnica finanziaria e di regolarità contabile rilasciati dalla stessa responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonella Carozza.

Visti:

- l'art. 1, comma 738 e comma 780 della Legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006 dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Revisore Unico

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2020

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”;*

- che l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30/04/2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

RILEVATO



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Revisore Unico

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2020

- che con la presente proposta di delibera vengono approvati i coefficienti e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche così come analiticamente indicato nell'allegato alla delibera al quale l'Organo di Revisione si richiama;
- che ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Antonella Carozza

- che le nuove tariffe di cui alla presente proposta entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali di cui al punto 2.8.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

esprime

per quanto di propria competenza parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 81 avente per oggetto: approvazione tariffe TARI 2021.

Alle ore 18:30 il Revisore chiude la sessione con la sottoscrizione del presente verbale.

L'organo di revisione

Dr. Rag. Giovanni Farnocchia